

COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 228 DEL 21/05/2026

OGGETTO: Diniego totale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 10375 del 14/07/2025 presentata dal Sig. *[illegible]* nato a *[illegible]* residente *[illegible]*

L'anno duemilaventisei, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, in presenza ed in modalità "a distanza" giusta propria deliberazione n. 3 del 27/08/2022 nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	da remoto	

Partecipa alla riunione Rag. Camilleri Carmela che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesso che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

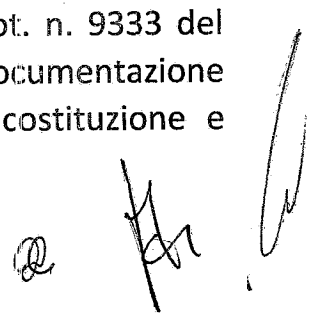
ato comunicato

- che la commissione con successiva nota prot. n. 5302 del 08/04/2025 inviava ulteriore richiesta di documentazione integrativa;
- che la commissione con successiva nota prot. N. 9331 del 23/06/2025 ha sollecitato l'adempimento riferito alla necessità di integrazione documentale ai Responsabili dell'area n.1 e n.5 incaricati di E.Q.;
- che con nota prot. 10000 del 04/07/2025 il Responsabile pro-tempore del Servizio competente del settore V°, ha dato riscontro alla richiesta di cui alla nota n. prot. 9331 del 23/06/2025 suindicata;
- che con nota prot. 5326 del 24/03/2026 è stato comunicato all'istante il PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato.

CONSIDERATO:

- che a conclusione della istruttoria effettuata – previo esame della documentazione allegata all'istanza summenzionata, per quanto di propria competenza, questo Organo Straordinario di liquidazione, nell'espletamento del proprio ruolo di garanzia e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative, al fine di evitare che vengano ammessi crediti non giustificati o non correttamente documentati, rileva **LA NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.700,00 per i motivi di seguito illustrati:**

- l'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e l'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022 prevedono che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi", sottolineando che ogni compenso deve essere attribuito in conformità con le disposizioni contrattuali collettive e deve essere finanziato attraverso il fondo decentrato integrativo;
- l'art. 56-quinquies, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 prevede che gli oneri per la corresponsione dell'indennità di servizio esterno sono a carico del fondo risorse decentrate;
- con nota prot. n. 5302 del 08/04/2025, ribadita con nota prot. n. 9333 del 23/06/2025, veniva richiesta agli uffici comunali competenti la documentazione integrativa relativa agli atti amministrativi che dimostrassero la costituzione e



successivo riparto del Fondo Contrattazione Decentrata Integrativa per gli anni 2017, 2018 e 2019;

- con nota prot. n. 10000 del 04/07/2025 il Responsabile E.C. Settore V° comunica che l'ultima contrattazione decentrata integrativa con costituzione del relativo Fondo risorse decentrate adottata dall'Ente è quella relativa all'anno 2017, mentre non sussiste alcuna contrattazione decentrata, né tantomeno Fondo risorse decentrate, per gli anni 2018 e 2019;

- tra i residui passivi di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione non sussistono residui inerenti al Fondo risorse Decentrate del personale dipendente per l'annualità 2017, ciò impedendo il riconoscimento di ulteriori compensi per indennità varie e lavoro straordinario oltre i limiti dei Fondi stessi come costituiti ed interamente utilizzati.

VERIFICATO:

- che, per l'effetto è stata accertata la non ammissibilità alla massa passiva della somma totale di € 2.200.000,00 atteso che le richieste risultano carenti di documentazione idonea a comprovare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito vantato.

RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.

RILEVATO:

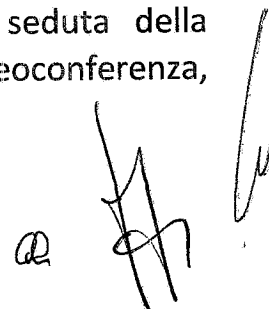
- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

Visto

- il proprio verbale di deliberazione n. 03 del 22 agosto 2022 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza.";

Dato atto che

- il Segretario verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo whatsapp;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

- il Segretario verbalizzante ha, altresì, accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
			vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto		

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

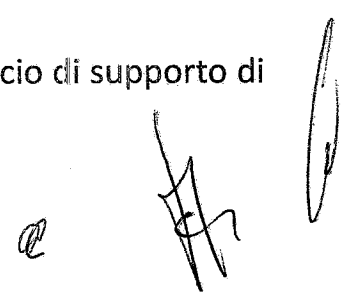
3- Di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- Di disporre la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;



5-**DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

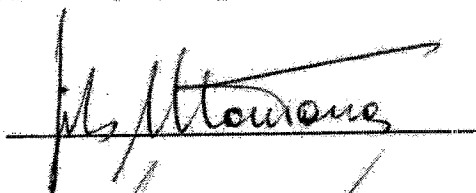
6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'O.d.g. della seduta odierna.

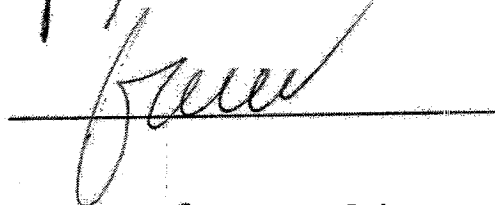
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana



Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Marotta Roberta
21.05.2026 17:18:20
GMT+02:00

Il Segretario Verbalizzante

Camilleri Carmela



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 21/05/2026

Il Segretario Verbalizzante
Camilleri Carmela